

ACCETTAZIONE EREDITÀ

Accettazione eredità con beneficio d'inventario: procedimento e competenza per la trascrizione

venerdì 10 marzo 2023 di Pappa Monteforte Vincenzo Presidente della Cassa Nazionale del Notariato

Il notaio, a prescindere dal distretto di appartenenza, è legittimato alla diretta effettuazione dell'adempimento della trascrizione degli atti di accettazione beneficiata di eredità, ricevuti ai sensi dell'articolo 484 c.c.

Il procedimento delineato dal legislatore

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario è lo strumento grazie al quale si ottiene la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Conseguentemente, attraverso la stessa, come recita testualmente l'articolo 490 c.c.:

1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui spettanti;

3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.

Ai sensi dell'articolo 484 c.c., l'accettazione col beneficio d'inventario impone il rispetto di una procedura alquanto complessa:

a) Si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio – competenza questa “ribadita” dall'articolo 1, comma 2, numero 3, legge notarile: ai notai è concessa anche la facoltà di ricevere le dichiarazioni di accettazioni di eredità col beneficio dell'inventario - o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto, ex articolo 468 c.c.).

Esiste, quindi, uno specifico “onere” di forma (atto pubblico ricevuto da un notaio o dal cancelliere territorialmente competente), la cui mancanza determina la nullità dell'atto.

L'assenza della forma richiesta ad substantiam sarebbe per taluni, comunque, idonea per realizzare una accettazione pura e semplice. La tesi è apparsa criticabile a chi ha ritenuto insussistente tale conversione, assolutamente contraria alla volontà (espressa e non presunta) palesata con un atto determinato alla limitazione della responsabilità (per maggiori indicazioni, L. Cavalaglio, in Commentario c.c. diretto da E. Gabrielli,

Delle successioni, artt. 456 - 564, sub art. 484, Milano, 2010, p. 268).

L'interpretazione appena sostenuta - che nega l'applicabilità dell'articolo 1424 c.c. - non sembra trovare conferma nella giurisprudenza. Secondo la Corte di legittimità, ove la dichiarazione sia ricevuta da un organo incompetente rimane valida come accettazione pura e semplice, venendo meno solo il beneficio (Cass., 27 luglio 1988 n. 4780).

b) Deve essere inserita nel registro delle successioni conservato nel tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Tale adempimento va eseguito direttamente dal cancelliere se ha ricevuto la dichiarazione, oppure richiesto dal notaio rogante al cancelliere (cfr. articoli 52 e 53 disposizioni di attuazione al codice civile). Secondo l'opinione prevalente, l'inserzione nel registro ha - in ogni caso - valore di mera pubblicità notizia (per tutti, U. Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 195).

c) Entro un mese dall'inserzione nel registro delle successioni, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Sulla base della tassatività delle ipotesi di decadenza, si ritiene che l'omissione di una o di entrambe le ricordate formalità non determini la decadenza dal beneficio di inventario, ma la sola impossibilità di procedere al pagamento dei creditori e legatari (articolo 495 c.c.) o alla liquidazione concorsuale dell'eredità (articolo 498 c.c.).

d) La dichiarazione di accettazione beneficiata deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

L'inventario può rappresentare, allora, il momento finale dell'accettazione beneficiata, la cui mancanza determina il venir meno degli effetti del beneficio. Conseguenza analoga produce l'alienazione dei beni ereditari senza l'autorizzazione di cui all'articolo 493 c.c., oppure la presenza di omissioni o di infedeltà nell'inventario (articolo 494 c.c.).

La trascrizione dell'accettazione beneficiata dell'eredità

Preliminarmente, è bene ribadire che ad essa si procede anche se nella massa ereditaria non sono presenti immobili e che ha finalità differenti dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità disciplinata dall'articolo 2648 c.c., che - tra l'altro - si esegue nel luogo ove sono ubicati gli immobili (articolo 2663 c.c.).

Quest'ultima ipotesi di trascrizione ha valenza giuridica quanto alla continuità di cui all'articolo 2650 c.c. ed alla salvezza dei diritti dei terzi acquirenti dal c.d. erede apparente (articolo 534, Il comma, c.c.).

La trascrizione in esame, invece, non mirando a rendere opponibile l'atto ai terzi acquirenti dall'erede, serve solo a legatari e creditori ereditari qual dies a quo per l'opposizione prevista dall'articolo 495 c.c.

La norma contenuta in tema di accettazione con beneficio di inventario nel citato articolo 484 c.c. espressamente sancisce, però, che la dichiarazione deve essere trascritta a cura del cancelliere e nella pratica è sorto più di qualche problema in proposito.

Nella prassi, quando per l'accettazione si ricorre al ministero notarile, è l'ufficiale rogante a provvedere all'adempimento conseguente, pur se "avversato" in talune Conservatorie.

Il Direttore dell'Ufficio di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Napoli, con provvedimento datato 11 gennaio 2021, trasmesso al Consiglio notarile ed alle

Conservatorie locali, ha autorizzato “tutti i Notai, indifferentemente ed a prescindere dal loro Distretto di appartenenza, alla diretta effettuazione dell’adempimento della trascrizione (ex art. 484 c.c.) degli atti di accettazione di eredità con il beneficio d’inventario da essi stessi ricevuti e di competenza del Tribunale di Napoli, con esonero da ogni responsabilità per se stesso (nella suddetta qualità) e per i Sigg. Conservatori del R.R.II. di Napoli 1 e di Napoli 2”.

Si tratta di una scelta assolutamente condivisibile e da salutare con favore, a prescindere da qualsiasi interpretazione possibile del testo normativo, che tiene conto - tra l’altro - di prassi consolidate negli anni in quasi tutte le realtà italiane, capace di contemperare - come si legge nel documento citato - le carenze di personale degli Uffici giudiziari, “che non riuscirebbero assolutamente ad evadere, in tempi ragionevoli, gli adempimenti di cui sopra derivanti dagli studi notarili, in aggiunta agli adempimenti (già numerosissimi) relativi ai tantissimi atti pubblici in materia ereditaria che vengono redatti direttamente in cancelleria dinanzi ai nostri Pubblici Ufficiali”.

Copyright © - Riproduzione riservata



Copyright Wolters Kluwer Italia
Riproduzione riservata

